



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: PAUR – FASE PRELIMINARE PAUR

TAR Emilia Romagna, sez. I, 1 giugno 2026, n. 1011: il provvedimento che conclude la fase preliminare al PAUR disciplinata dall'art. 26-bis è un atto endoprocedimentale, facoltativo, di natura consultiva e non vincolante per il privato

Il TAR Emilia Romagna respinge il ricorso contro un provvedimento conclusivo della fase preliminare PAUR disciplinata dall'art. 26-bis del Dlgs 152/2006.

La ricorrente aveva attivato la fase preliminare in vista di un successivo PAUR vero e proprio, pur proponendo un progetto che avrebbe potuto semplicemente essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA.

In quella sede, attendeva di vedere definite le condizioni per ottenere i titoli abilitativi necessari alla realizzazione del progetto, ma aveva ottenuto una serie di indicazioni interlocutorie sotto l'aspetto della pianificazione territoriale (relativa alle attività estrattive) e dei vincoli paesaggistici insistenti nell'area.

Il TAR respinge il ricorso sottolineando la natura endoprocedimentale - e, quindi, non lesiva - del provvedimento che conclude la fase preliminare, rilevando la facoltatività della stessa e, soprattutto, la sua funzione prettamente consultiva e collaborativa.

L'art. 26-bis, infatti, prevede che la fase sia *"finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del*



progetto".

Il provvedimento che chiude la fase preliminare non sostituisce il PAUR vero e proprio, bensì si limita a indicare i contenuti e la metodologia per la predisposizione del SIA, nonché le specifiche criticità da superare ai fini dell'adozione di un PAUR finale positivo; nel caso di specie, esso evidenzia la necessità di un'eventuale richiesta di variante per superare il contrasto con il vigente piano delle attività estrattive, senza alcuna preclusione all'avvio del procedimento di PAUR "definitivo".

il TAR ha affermato: *"lo scopo della fase preliminare non può che essere, in realtà, quello di evidenziare le criticità che il progetto presenta, indicando, per l'appunto, quali siano le "condizioni per ottenere" i titoli ovvero per superare dette criticità e rimuovere gli ostacoli giuridici e fattuali rilevati. (...); per la natura endoprocedimentale dell'atto che conclude la fase preliminare e che ha carattere consultivo e collaborativo, nulla impedisce alla (...) di presentare il progetto per l'approvazione, come essa stessa ha dichiarato di voler fare all'atto della proposizione del ricorso, ma poi ha volontariamente scelto di non fare"*.

E ha concluso: *"L'efficacia non prescrittiva, ma esclusivamente preventiva e collaborativa, di quanto indicato nel provvedimento impugnato, si ribadisce, non impedisce e non impedisce la presentazione del progetto per la sua approvazione, che, secondo la previsione di legge, deve tendere ad accertare quell'assenza di elementi o fattori preclusivi che la conferenza ha ritenuto di non poter, in quella fase e alla luce della documentazione prodotta, accertare"*.

[Consulta la sentenza](#)